

CAMERA DEI DEPUTATI N. 587

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLA

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di tutelare e valorizzare la canzone napoletana attraverso l'istituzione di un ente denominato « Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione ». Tale Ente non vuole perseguire fini di lucro e si propone di divulgare la cultura della canzone napoletana, nella convinzione che quest'ultima sia uno strumento prezioso ed efficace per la salvaguardia del patrimonio culturale regionale e nazionale, di cui la cultura partenopea rappresenta una imprescindibile espressione. Incoraggiare e sostenere la tradizione popolare partenopea ha, quindi, come conseguenza corollaria quello di divulgare e

rivalutare la cultura italiana in una delle sue svariate forme.

L'Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione dovrebbe operare anche all'estero, in modo da stabilire stretti legami con gli italiani che vi risiedono. Infatti, riteniamo che i nostri connazionali siano sempre desiderosi di riscoprire antiche tradizioni italiane e di avere conoscenza della cultura nazionale contemporanea. È innegabile, inoltre, il successo che la canzone partenopea del passato e del presente riscuote presso gli stranieri amanti delle manifestazioni artistiche italiane.

L'attività dell'Ente, svolta in una logica di ricerca di *partner* e di scambio con gli

altri Stati membri dell'Unione europea, potrebbe rappresentare un valido contributo al processo di integrazione culturale europea, consentendo a tutti i cittadini europei di accedere e partecipare alla cultura ed alle arti degli Stati membri.

È importante, infatti, preservare e valorizzare la diversità culturale e le espressioni nazionali e regionali dei popoli europei.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede i limiti della delega al Governo.

L'articolo 2 elenca gli organi dell'Ente e delinea i principi e i criteri direttivi per la loro formazione ed il loro funzionamento, sia sotto il profilo del personale sia sotto quello economico.

L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'istituzione dell'Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un ente, senza scopo di lucro, per la tutela e la valorizzazione sociale della canzone napoletana nel quadro della salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, denominato « Ente internazionale per la tutela della canzone napoletana nella tradizione », con sede a Napoli, di seguito denominato « Ente ».

ART. 2.

(Organi dell'Ente — Principi e criteri direttivi).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sono organi dell'Ente:

1) il presidente, eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione;

2) il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Ente;

3) il tesoriere ed il segretario, nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente;

b) il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da undici membri, dei quali cinque sono designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per i beni e le attività culturali e sei sono nominati dalla Associazione internazionale amici della canzone napoletana;

c) per le finalità istituzionali all'Ente può essere concesso l'uso di beni demaniali;

d) presso l'Ente può essere comandato personale eccedente nelle dotazioni organiche delle amministrazioni statali;

e) con apposito regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per i beni e le attività culturali sono dettate le norme relative allo stato giuridico del personale, al funzionamento dell'Ente, ai criteri di partecipazione democratica al consiglio di amministrazione ed alle funzioni degli altri organi diversi da quest'ultimo;

f) l'Ente può avvalersi di prestazioni professionali di artisti la cui fama sia tale da divulgare nel mondo la cultura napoletana in ogni sua forma;

g) all'Ente si applica il regime tributario riservato alle istituzioni di alto valore culturale.

2. Nel decreto legislativo di cui all'articolo 1 sono altresì previste norme:

a) sulla fusione e la incorporazione nell'Ente di organizzazioni già esistenti aventi finalità simili;

b) sulla costituzione di associazioni private la cui attività possa integrarsi con quella dell'Ente;

c) sulla promozione dell'attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e sull'organizzazione di gruppi di studio, corsi-concorsi ed attività programmate di diffusione culturale, anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri relativi all'istituzione ed all'attività dell'Ente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0003210